

Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA

Regolamento

**SULL'ORDINAMENTO E L'ARMAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Indice

Titolo I°

ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Capo I - PRINCIPI GENERALI (artt. 1 - 4);
Capo II - ORGANIZZAZIONE DEL CORPO (artt. 5 - 6);
Capo III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE (artt. 7 - 20);
Capo IV - COMANDANTE DEL CORPO (art. 21);

Titolo II°

ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Capo V - GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI (artt. 22 - 24);
Capo VI - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA (artt. 25 - 28);
Capo VII - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI (artt. 29 - 36);
Capo VIII - ADDESTRAMENTO (art. 37);
Capo IX - GESTIONE ASSOCIATA (art. 38).

Titolo III°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Capo X - DISPOSIZIONI FINALI (artt. 39 - 42).

Titolo I°
ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Capo I -
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 -
Istituzione del Corpo di Polizia Locale

1. Il Comune di San Michele al Tagliamento svolge funzioni di polizia locale; a tal fine è istituito il Corpo di Polizia Locale.
2. Il Corpo di Polizia Locale è un organo autonomo rispetto all'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente.
3. Il personale della Polizia Locale presta servizio esclusivamente armato secondo i criteri stabiliti dalla legge.

- Art. 2 -
Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle sue funzioni, impartisce le direttive politiche, vigila sull'espletamento del servizio di polizia locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le direttive, formulate al Comandante del Corpo di Polizia Locale, contengono delle disposizioni di carattere generale che fissano gli obiettivi da raggiungere.

- Art. 3 -
Compiti istituzionali

1. Il Corpo di Polizia Locale esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni e dei cittadini, tutelando l'esercizio delle libertà e dei diritti di quest'ultimi. Vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità e disastri.
2. A tal fine, nell'ambito del territorio di competenza, la Polizia Locale svolge funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale ed ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Svolge altresì tutte le funzioni e compiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale.

- Art. 4 -
Espletamento del servizio

1. Il servizio di Polizia Locale viene espletato di norma in uniforme; può essere svolto in abiti borghesi nei casi di attività investigativa e di attività finalizzata al controllo dell'abusivismo commerciale e negli altri casi in cui le necessità del servizio lo richiedono su autorizzazione del Comandante.

- Capo II -
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

- Art. 5 -
Dotazione organica

1. Il contingente numerico degli addetti al Corpo di Polizia Locale viene adeguato tenuto conto del numero degli abitanti del Comune, ai flussi della popolazione, alla estensione del territorio e alle problematiche relative alla stagione turistica.
2. L'Amministrazione Comunale predispone la dotazione organica del Corpo secondo una struttura piramidale, che dia la possibilità al personale di una effettiva progressione della carriera.

- Art. 6 -
Sede del Comando di Polizia Locale

1. Il Comando centrale del Corpo di Polizia Locale ha sede presso la delegazione comunale di Bibione.
2. Nel capoluogo ha sede il distaccamento permanente della Polizia Locale.
3. Eventuali ulteriori sedi della Polizia Locale possono essere istituiti con motivato Decreto sindacale.

- Capo III -
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

- Art. 7 -
Personale del Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale espleta i servizi d'istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
2. Il personale della Polizia Locale si suddivide in quattro categorie:
 1. AGENTI
(Agente, Agente scelto, Assistente, Assistente scelto)
 2. ISTRUTTORI
(Vice Istruttore, Istruttore, Istruttore capo)
 3. ISPETTORI
(Vice Ispettore, Ispettore, Ispettore capo)
 4. UFFICIALI
(Vice Commissario, Commissario, Commissario Principale, Commissario Capo, Commissario Superiore).
3. I distintivi di grado vengono attribuiti con Decreto sindacale, su proposta del Comandante, in base alle funzioni svolte e all'anzianità di servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa regionale. I distintivi di specialità della Polizia Locale sono attribuiti dal Comandante.

4. Rivestono la funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza il Comandante del Corpo e gli Addetti al coordinamento e controllo. Il rimanente personale riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza.

5. Per giustificate esigenze di servizio, al fine di garantire, anche in funzione della normale turnazione, la presenza in servizio di Addetti al Coordinamento e Controllo, il Comandante ha facoltà di nominare, con propria determina motivata, gli Addetti al Coordinamento e Controllo che rivestono funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria; tale personale, deve aver prestato servizio senza demerito. Tale personale sarà immesso nella categoria degli Istruttori.

6. Il personale della Polizia Locale al quale, per il venir meno dei requisiti previsti dalla legge, viene sospesa o revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza non può essere impiegato presso Uffici o Servizi del Corpo di Polizia Locale. L'Amministrazione Comunale per tutto il periodo della sospensione impiega il dipendente presso altri settori comunali compatibilmente con le mansioni e il livello rivestito. In caso di revoca definitiva della qualifica trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 21 comma 4 e 4 bis del C.C.N.L. 06/07/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

- Art. 8 -

Reclutamento

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale viene assunto mediante concorso pubblico a tempo indeterminato e determinato oppure mediante l'istituto della mobilità esterna.

2. La fase concorsuale si articola come segue:

- a) una o più prove scritte;
- b) prova orale;
- c) prova fisico-attitudinale per specifiche professionalità.

- Art. 9 -

Requisiti

1. L'accesso al Corpo di Polizia Locale e alle progressioni verticali sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge:

a) requisiti necessari per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza:

- godimento diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
- non avere prestato servizio civile ai sensi dell'art. 15 comma 7 della legge 08/07/1998 nr. 230.

b) titolo di studio:

- per l'accesso alla categoria "C": diploma di scuola media superiore quinquennale;
- per l'accesso alla categoria "D1": laurea specialistica in materie giuridiche;
- per l'accesso alla categoria "D1" mediante progressione verticale: laurea specialistica in materie giuridiche ovvero, in assenza del titolo di cui sopra, laurea magistrale e almeno 4 anni di esperienza nella categoria "C" ovvero, in assenza dei requisiti sopra indicati, diploma di scuola media superiore quinquennale e almeno 8 anni di servizio nella categoria "C";
- per l'accesso alla categoria "D3": laurea specialistica in materie giuridiche;
- per l'accesso alla categoria "D3" mediante progressione verticale: laurea specialistica in materie giuridiche ovvero in assenza del titolo di cui sopra, laurea magistrale e almeno 8 anni di esperienza nella categoria "D".

c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli di categoria B.

d) idoneità o abilitazione all'uso delle armi comuni da sparo ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al corpo.

e) requisiti fisici:

- sana e robusta costituzione fisica accertata preventivamente con certificato medico;
- idoneità psico-fisica all'uso delle armi che saranno accertate a cura dell'Amministrazione Comunale prima dell'immissione in servizio;
- idoneità fisica al servizio di Polizia Municipale e specificamente al servizio operativo esterno articolato nelle quattro fasce orarie giornaliere.

Sono imperfezioni od infermità psico-fisiche che comportano la non ammissione al concorso oppure il diniego all'accesso al corpo di polizia municipale quelle indicate dall'art. 2 del D.P.R. 23/12/1983 nr. 904 da elencare espressamente nel bando.

- Art. 10 -

Personale di rinforzo

1. Per comprovate esigenze di carattere stagionale l'Amministrazione Comunale può provvedere al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare al Corpo di Polizia Locale mediante prova selettiva da adottarsi anche in forma semplificata al di fuori dalle modalità stabilite dal precedente articolo 8, ovvero mediante l'istituto dell'aggregazione, distacco o comando o missione esterna.

- Art. 11 -

Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale

1. Il personale della Polizia Locale di nuova assunzione frequenta obbligatoriamente un programma di istruzione e formazione, il cui contenuto e le cui caratteristiche vengono di volta in volta definiti dal comando.

2. Al personale della Polizia Locale viene rilasciata, previo superamento del relativo corso, la patente di servizio prevista per legge.

3. Periodicamente e per tutto il personale in forza al Corpo dovranno essere tenuti corsi di aggiornamento e perfezionamento finalizzati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità degli addetti.

- Art. 12 -

Impiego degli appartenenti alla Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

2. Non possono essere trasferiti presso altri organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale, a meno che non venga espressamente richiesto dall'interessato, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

- Art. 13 -

Esclusione della disciplina del part - time

1. Il servizio presso il Corpo di Polizia Locale non può essere svolto in posizione di part - time.

- Art. 14 -

Personale amministrativo

1. L'attività burocratico-amministrativa e tecnica del Corpo di Polizia Municipale può essere svolta anche da personale amministrativo che dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal Comandante e dagli altri Ufficiali. Il servizio è svolto in abiti borghesi o con una divisa predisposta dal Comando; il personale è tenuto al massimo decoro esteriore, inoltre quello maschile porta i capelli corti mentre quello femminile, nel caso in cui porti i capelli lunghi, li raccoglie in un'unica ciocca.
2. Talune attività burocratico-amministrativa potrà essere appaltata ad enti/società esterne, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di Privacy.

- Art. 15 -

Norme di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, oltre che dei cittadini.
2. Durante il servizio svolto in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
3. Deve salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
4. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e/o il numero di matricola sempre se richiesto.
5. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
6. Gli appartenenti alla Polizia Locale debbono avere particolare cura della propria persona. Debbono osservare, in ogni caso, le norme di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

- Art. 16 -

Uniforme

1. Il personale della Polizia Locale impiegato in uniforme è tenuto al massimo decoro esteriore; non può portare in servizio ornamenti personali (quali ad esempio "piercing", orecchini e tatuaggi visibili). Il personale maschile porta i capelli corti. Il personale femminile, nel caso in cui porti i capelli lunghi, li raccoglie in un'unica ciocca.
2. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dalla legge regionale. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.
3. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la periodica sostituzione dei capi alla scadenza della prevista durata, avviene a cura dell'Amministrazione Comunale.
4. Gli addetti che esplicano servizio indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di eventuale caricatore di riserva, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Gli Ufficiali portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

- Art. 17 -

Saluto

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti al saluto militare che si esegue portando la mano destra distesa alla visiera del berretto. Il saluto militare spetta per dovere:
 - ai superiori gerarchici del Corpo, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate;
 - al Sindaco, al Presidente della Provincia e al Presidente della Regione;
 - alle cariche Istituzionali dello Stato;
 - durante i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
 - agli utenti della strada durante i controlli.
2. E' dispensato dal saluto il personale che presta servizio di regolazione del traffico, il personale alla guida o a bordo di veicoli, il personale in servizio con abiti civili.

- Art. 18 -

Ordine gerarchico e rapporti funzionali

1. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e operativi.
2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti ai compiti d'istituto e non lesivi della dignità personale di coloro a cui sono diretti.
3. L'addetto al ruolo della Polizia Locale, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesamente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito.
4. L'appartenente al Corpo di Polizia Locale al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
5. Il Comandante, con propria determina motivata, ha facoltà di articolare il Comando in partizioni correlate a materie specifiche. Ad ogni sezione sarà assegnato un responsabile, scelto tra il personale amministrativo o appartenente al Corpo, rientrante nella categoria D o C. Ai Responsabili di ciascuna partizione è affidata la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento gestionale inerente il singolo procedimento.

- Art. 19 -

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle loro funzioni istituzionali. La Polizia Locale documenta, secondo le modalità di legge, ogni attività svolta.
2. Gli appartenenti del Corpo, secondo le modalità impartite dal Comandante, hanno l'obbligo di redigere ad ogni fine turno un rapporto di servizio, sul modello predisposto dal Comando, inerente l'attività svolta.

- Art. 20 -

Riconoscimenti

1. I riconoscimenti sono conferiti, individualmente o collettivamente, al personale meritevole distintosi particolarmente in specifiche ed eccezionali operazioni di servizio esterno, che assumano rilievo ulteriore rispetto ai normali compiti d'istituto, oppure per atti eccezionali di abnegazione o di coraggio.
2. I riconoscimenti sono classificati nel seguente ordine progressivo di importanza, in relazione alla rilevanza dei risultati dell'operazione conseguiti a tutela di beni collettivi quali la vita umana, l'integrità fisica, i beni pubblici, la sicurezza pubblica ed altri beni di rango costituzionale:

a) elogio scritto conferito dal Comandante;

- b) lode;
- c) encomio;
- d) encomio solenne.

3. I riconoscimenti di cui al precedente comma, lettere b, c, d, sono conferiti dal Sindaco con atto motivato su proposta del Comandante.
4. Le onorificenze di lungo e onorevole servizio/comando, previste dalla normativa regionale, vengono attribuite, su proposta del Comandante, dal Sindaco.
5. Sono iscritti al fascicolo personale del dipendente.

- Capo IV -
COMANDANTE DEL CORPO

- Art. 21 -
Attribuzioni del Comandante

1. Al Comandante della Polizia Locale è affidata la direzione del Corpo. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.
2. Il Comandante è il capo del personale ed è responsabile della formazione e dell'impiego dello stesso. Dipende a livello tecnico-operativo dall'Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e Amministrativa.
3. Al Comandante sono attribuite tutte le funzioni e responsabilità stabilite dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; tal fine adotta i relativi provvedimenti di competenza..
4. Per l'organizzazione generale del servizio in conformità alle funzioni di istituto al comandante spetta di:
 - impiegare il personale secondo l'organizzazione del Corpo;
 - emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione Comunale, intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni. Le relazioni con gli organi di informazione e di stampa sono riservate al comandante o suo sostituto;
 - esaminare e studiare i problemi del Corpo, relativamente alla migliore erogazione dei servizi alla cittadinanza; elaborare con la collaborazione del personale da lui dipendente, piani e programmi di intervento e controllo dei risultati;
 - rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato dei risultati in relazione alle direttive ricevute;
 - proporre al Sindaco il conferimento dei riconoscimenti al personale ritenuto meritevole nei casi e con le modalità di cui all'articolo 19;
 - promuovere i provvedimenti disciplinari con le procedure indicate nei Contratti Collettivi, nei Regolamenti Comunali e comunque in base alla normativa vigente.
5. Il Sindaco, su proposta del Comandante, potrà attribuire le funzioni di Vice Comandante ad uno solo degli operatori, scelto tra gli Ufficiali. Il distintivo di grado del Vice Comandante è bordato di azzurro. In caso di assenza del Comandante, gli atti e provvedimenti di competenza del Comandante sono adottati dal Vice Comandante.

Titolo II°
ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Capo V -

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

- Art. 22 -

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 04/03/1987 nr. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 07/03/1986 nr. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

3. L'armamento in dotazione al personale della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale connesse ai servizi istituzionali.

- Art. 23 -

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. maggiorato del 5%, come dotazione di riserva.

2. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

- Art. 24 -

Tipo delle armi in dotazione

1. Le armi da fuoco in dotazione al Corpo, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1974 nr. 110 hanno le seguenti caratteristiche:

- pistola a funzionamento semiautomatico calibro 40 sw -
- sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in 6 (sei) per gli ufficiali e il picchetto.

- Capo VI -

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 25 -

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo permanente in servizio del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04/03/1987 nr. 145.

2. Gli addetti al Corpo che esplicano servizio indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di eventuale caricatore di riserva.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/03/1986 nr. 65, l'addetto è autorizzato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 04/03/1987 nr. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, ovvero quando è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Gli Ufficiali della Polizia Locale del Corpo portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

- Art. 26 -

Assegnazione dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di P.S. ed impiegati continuativamente in attività d'istituto, svolgono esclusivamente servizio con armi.
2. L'arma è assegnata in via continuativa a tutto il personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.
3. L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6 nr. 3 del D.M. 04/03/1987 nr. 145.
4. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé, e che indica altresì il numero di matricola dell'arma stessa.
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

- Art. 27 -

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio di appartenenza dagli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 04/03/1987 nr. 145, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

- Art. 28 -

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto ad altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, sono svolti di massima senza arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 04/03/1987 nr. 145, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono soccorso o supporto.

- Capo VII -
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 29 -
Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art. 11.
2. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco e del Prefetto.
3. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso l'assegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.

- Art. 30 -
Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 17.A tal fine, dovrà in particolare:
 - 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che con colleghi;
 - 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti a pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia inserita la sicura, ancorché con caricatore inserito;
 - 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, smontata in più parti riposte in luoghi diversi, al fine di scongiurare possibili furti dell'arma completa, ovvero il maneggio occasionale di persone inesperte;
 - 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - 5) quando porta l'arma evitare di riporla in borsa, borselli, zaini e simili;
 - 6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento dell'arma rilevato durante le esercitazioni, mantenendola costantemente efficiente e pulita;
 - 7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - 8) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

- Art. 31 -
Istituzione e caratteristiche dell'armeria

1. In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo di Polizia Locale, nel quale sono custodite le armi in dotazione e il relativo munizionamento.
2. La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto e al Questore.

3. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio ove a sede il comando del Corpo di Polizia Locale in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

4. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione d'emergenza.

5. Le attrezzature antincendio, conforme alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

- Art. 32 -

Funzionamento dell'armeria

1. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza o combinazione del tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate, separatamente dalle armi, in armadi metallici di analoghe caratteristiche.

3. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e degli armadi metallici sono conservate dal consegnatario.

4. Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo di Polizia Municipale in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

6. L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate e preventivamente vistate dal Questore o suo delegato.

7. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante.

8. L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante per:

- ispezioni settimanali e mensili;
- riparazioni delle armi;
- materiali occorrenti per la manutenzione.

- Art. 33 -

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo, al Sindaco o Assessore delegato (accompagnato dal personale della Polizia Locale), al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito a personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.

2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato, appositamente predisposto, esterno all'armeria e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni in luogo.

3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

- Art. 34 -
Controlli e sorveglianza

1. I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
2. La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso sopralluoghi diurni e notturni, da menzionarsi periodicamente nelle disposizioni di servizio, tendenti ad accertare le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei controlli è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
3. Il Sindaco e il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

- Art. 35 -
Consegnatario delle armi

1. Il consegnatario delle armi è designato dal Sindaco su proposta del Comandante.
2. In caso di assunzione di tale funzione da parte del Comandante stesso, egli dovrà contestualmente designare un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.

- Art. 36 -
Doveri del consegnatario dell'armeria

1. Il consegnatario ed sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.M. 04/03/1987 nr. 145.
2. Collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.
3. Essi inoltre curano con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui, della regolarità delle operazioni di armeria.
4. Per lo svolgimento dei loro compiti potranno avvalersi del personale addetto ai servizi di armeria.

- Capo VIII -
ADDESTRAMENTO

- Art. 37 -
Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano esclusivamente servizio armato dopo aver conseguito l'idoneità all'uso delle armi, mediante il necessario

addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato.

2. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ad una sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'art. 1 della Legge 28/05/1981 nr. 286.

3. Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutto il personale o per quelli che svolgono particolari servizi.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

- Capo IX -
GESTIONE ASSOCIATA

- Art. 38 -
Gestione associata e collaborazione intercomunale

1. Nel caso in cui il Comune di San Michele al Tagliamento provveda a costituire forme associative per il conseguimento delle funzioni di polizia locale, ovvero collabori con altri comuni od enti locali per tali finalità, il personale del Corpo di Polizia Locale di cui all'art. 4, presta esclusivamente servizio armato nel territorio di detti comuni secondo le modalità previste dal presente regolamento, previa deliberazione in tal senso dei consigli comunali degli enti locali interessati.

2. Qualora il territorio dei comuni di cui sopra non sia compreso in quello della provincia di Venezia, il Sindaco comunica al Prefetto di Venezia ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui è previsto il servizio di polizia locale ai sensi del presente articolo, i nominativi del personale della Polizia Locale autorizzato a prestare il servizio con armi, gli estremi dei provvedimenti prefettizi e di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza relativi ai territori interessati, gli estremi del provvedimento sindacale di assegnazione dell'arma, il numero ed il tipo di armi in dotazione.

3. Il personale della Polizia Locale di altre amministrazioni, cui è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/03/1986 nr. 65, che svolge servizi per il collegamento, rappresentanza, soccorso o supporto, ovvero ai sensi dei comuni precedenti, nel territorio di San Michele al Tagliamento, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 04/03/1987 nr. 145, presta servizio armato, con le modalità di cui al presente regolamento, dopo che il Prefetto di Venezia ne sia stato informato.

Titolo III°
DISPOSIZIONI GENERALI

- Capo X -
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 -
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla normativa nazionale e regionale.

- Art. 40 -
Precedenti regolamenti

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme precedentemente in vigore.

- Art. 41 -
Aggiornamenti legislativi

1. Ogni modifica legislativa relativa all'ordinamento e all'armamento della Polizia Locale verrà recepita e comporterà il contestuale aggiornamento del presente regolamento.

- Art. 42 -
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta approvato, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e sarà comunicato al Prefetto di Venezia ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.